

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 3759

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015

Presentato il 20 aprile 2016

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015, che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la procedura di ratifica ed esecuzione, disciplina gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti resi-

denti in una delle due Parti contraenti, mirando all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione e ad una equilibrata ripartizione tra i due Paesi della materia imponibile.

Lo strumento normativo in esame potrà così costituire un quadro giuridico stabile, che consentirà alle imprese italiane di operare in Cile, nonché di avere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese, in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli opera-

tori economici di altri Paesi ad economia avanzata, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

Si riportano di seguito i principali aspetti tecnici della Convenzione, le cui disposizioni ricalcano in gran parte gli *standard* più recenti del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Si segnala che il titolo ed il preambolo della Convenzione rispondono alle recenti raccomandazioni delineate nel corso dei lavori dell'OCSE e del G20 in materia di contrasto dei fenomeni di *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), redatte sulla base del *report* sulla *Action 6* sull'abuso dei trattati e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Ciò è in linea con la recente disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto riguarda le imposte considerate, all'articolo 2, paragrafo 3, figurano, per l'Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le definizioni generali delle espressioni utilizzate nel testo della Convenzione sono elencate nell'articolo 3.

In materia di residenza l'articolo 4, oltre a stabilire la definizione di residente ai fini della Convenzione, conformemente al modello dell'OCSE, individua poi i criteri dirimenti (cosiddette *tie-breaker rules*), finalizzati a risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, in linea con i criteri previsti dal citato modello dell'OCSE. La disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (paragrafo 3) prevede per le autorità competenti la possibilità di consultarsi al fine di risolvere la questione attraverso una

procedura amichevole, avendo riguardo in particolare al principio della sede di direzione effettiva, al luogo di costituzione e a ogni altro fattore rilevante.

In materia di stabile organizzazione, le disposizioni dell'articolo 5 accolgono in linea generale il più recente modello dell'OCSE. Si considera, tra l'altro, che sussista stabile organizzazione nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione con le relative attività di supervisione, nonché nel caso di un'impresa che presta servizi, qualora tali attività oltrepassino una durata temporale di sei mesi. Il paragrafo 4 elenca, ispirandosi al modello dell'OCSE, le fattispecie che di per sé non integrano i presupposti che facciano ritenere sussistente una stabile organizzazione.

I paragrafi 4.1, 5 e 6 prevedono talune disposizioni, delineate nel corso dei lavori dell'OCSE e del G20 in materia di contrasto dei fenomeni di BEPS, redatte sulla base del *report* sulla *Action 7* in materia di contrasto dell'elusione per mezzo della stabile organizzazione.

In particolare il paragrafo 4.1 reca la cosiddetta *anti-fragmentation rule*, che mira ad evitare l'abuso della disposizione del paragrafo 4 attraverso la frammentazione delle diverse attività, operata al fine di integrare i presupposti dell'eccezione di cui al citato paragrafo 4 ai sensi del quale, non configurandosi una stabile organizzazione, sarebbe evitata l'imponibilità nello Stato presso cui vengono rese le attività nel loro complesso.

Similmente, il paragrafo 5 prevede che le operazioni svolte dagli agenti mandatari (di cui i cosiddetti *commissionnaire* costituiscono una forma molto diffusa) – i quali concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene, ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di un'impresa estera che ne detiene il relativo titolo giuridico – possano tecnicamente configurare una stabile organizzazione cui attribuire gli utili delle attività, qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività

abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia apportato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte.

Infine, anche la previsione relativa alla fattispecie dell'agente indipendente di cui al paragrafo 6, che non integra i presupposti della stabile organizzazione, è stata corredata di regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera.

I redditi immobiliari, disciplinati dall'articolo 6, sono imponibili ancorché in maniera non esclusiva, così come previsto dal principio generale rinvenibile nella corrispondente disposizione del modello di convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni, nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.

Per quanto concerne il trattamento degli utili delle imprese, l'articolo 7 accoglie il principio generale secondo il quale tali utili sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti mediante una stabile organizzazione. In quest'ultima ipotesi, lo Stato contraente in cui è localizzata la stabile organizzazione ha la potestà di tassare gli utili realizzati nel suo territorio mediante la predetta stabile organizzazione.

In materia di utili derivanti dall'esercizio di navi e di aeromobili in traffico internazionale, l'articolo 8 prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui è residente l'impresa che utilizza le navi o gli aeromobili.

In relazione alle imprese associate, il testo dell'articolo 9 riflette in massima parte le corrispondenti disposizioni presenti nel modello dell'OCSE, finalizzate a consentire le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra imprese associate quando i termini di tali transazioni differiscano da quelli che sarebbero stati conclusi in transazioni tra imprese indipendenti. Il paragrafo 2 prevede che gli aggiustamenti corrispondenti, in materia di prezzi di trasferimento tra imprese associate, possano essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 24 della Convenzione e ciò

è in linea, sotto il profilo della normativa fiscale italiana, con il disposto dell'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

L'articolo 10 reca la disciplina relativa ai dividendi. Posto il principio generale (paragrafo 1) della loro imponibilità nello Stato contraente di residenza del percipiente, gli stessi dividendi sono tassabili anche nello Stato della fonte (paragrafo 2), ma con un'aliquota che non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, e il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Lo stesso paragrafo 2 contiene la cosiddetta clausola cilena (*chilean clause*), presente in tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal Cile, che dispone che i limiti anzidetti non si applicano ai dividendi di fonte cilena, a motivo della particolare legislazione fiscale di tale Paese relativa alla tassazione dei dividendi, basata sull'applicazione di un'imposta addizionale (*additional tax*) sul dividendo distribuito, che viene calcolata scomputando l'imposta pagata dalla società (*first category tax*) che ha prodotto l'utile con cui viene pagato il dividendo. Il mantenimento delle condizioni di concorrenzialità per le imprese italiane che operano con il Cile, rispetto alle condizioni delle imprese di altri Paesi ad economia avanzata, *in primis* dei principali Paesi europei, è peraltro garantito non soltanto dalla possibilità di scomputare integralmente la *first category tax* dall'*additional tax*, ma anche dalle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 22, relative al metodo per l'eliminazione della doppia imposizione, nonché nel Protocollo, nel quale viene fissato un limite massimo dell'aliquota della *additional tax* al 35 per cento se applicata ad un residente in Italia. Ove la legislazione fiscale cilena prevedesse in futuro aliquote superiori al 35 per cento, è previsto per gli Stati contraenti l'obbligo di avviare consulta-

zioni al fine di emendare la Convenzione per riequilibrare i benefici della medesima. Tale percentuale, presente anche nel trattato fiscale tra il Cile e gli Stati Uniti d'America, costituisce un elemento di concorrenzialità rispetto alle convenzioni stipulate con il Cile dagli altri principali Paesi europei, nelle quali è prevista un'aliquota superiore, pari al 42 per cento. Condizioni comparabili di concorrenzialità saranno inoltre mantenute anche quando, a partire dal 2017, sarà applicato in Cile il nuovo sistema di tassazione dei dividendi previsto dalla riforma fiscale cilena.

In materia di interessi, l'articolo 11 stabilisce, in via generale, un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore degli interessi e lo Stato della fonte, in linea con il principio rinvenibile nel corrispondente articolo del modello dell'OCSE. Quanto alla misura massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte, è fissata un'aliquota del 5 per cento sugli interessi derivanti da prestiti concessi da banche e da società di assicurazione, sugli interessi dei titoli negoziati in un mercato regolamentato e sugli interessi relativi a vendite a credito di macchinari e di impianti, nonché un'aliquota residuale del 15 per cento in tutti gli altri casi. Tali condizioni sono in linea con quelle presenti in altri accordi della specie conclusi con il Cile dai principali Paesi europei.

L'articolo 12 prevede per i pagamenti relativi a canoni un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore dei canoni e lo Stato della fonte. Il paragrafo 2 individua le aliquote massime applicabili nello Stato della fonte, che non possono eccedere il 5 per cento sui pagamenti di canoni derivanti dall'utilizzo, o dal diritto di utilizzo, di macchinari industriali, commerciali o scientifici, ovvero il 10 per cento in tutti gli altri casi. Anche in questo caso sono pertanto garantite condizioni di concorrenzialità alle imprese italiane che operano con il Cile, in quanto le predette previsioni sono in linea con quelle presenti in altri accordi della specie conclusi dai principali Paesi europei con il Cile.

Per ciò che riguarda la tassazione delle plusvalenze, l'articolo 13 prevede diverse fattispecie:

se si tratta di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6, lo Stato contraente in cui tali beni immobili sono situati può assoggettare a imposizione tali plusvalenze;

se si tratta di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione o a una base fissa, lo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa può assoggettare a imposizione tali plusvalenze;

nel caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, le plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'impresa alienante;

le plusvalenze che un soggetto residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti possono essere assoggettate a imposizione nell'altro Stato contraente se, alternativamente, il soggetto alienante abbia detenuto direttamente o indirettamente, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti che rappresentano il 20 per cento o più del capitale di una società residente nell'altro Stato contraente oppure se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, tali azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti derivino più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili come definiti dall'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente. Le altre plusvalenze che un soggetto residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti possono essere assoggettate ad imposizione nell'altro Stato contraente ma, in tal caso, con

un'aliquota di imposta che non eccede il 16 per cento dell'ammontare delle plusvalenze. Si tratta di disposizioni presenti anche nelle Convenzioni concluse dal Cile con i principali Paesi europei.

Le plusvalenze che un fondo pensione residente in uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti sono imponibili soltanto in tale Stato.

In tutti gli altri casi, le plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante.

L'articolo 14 prevede quale principio generale, in materia di professioni indipendenti, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi. È tuttavia previsto il criterio della tassazione concorrente nel caso in cui vi sia disponibilità nell'altro Stato contraente di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione, o se il soggetto soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o per periodi che ammontano a, od oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi.

Il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15 che prevede, al paragrafo 1, in linea con il principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello dell'OCSE, la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente, avendosi in tal caso una potestà impositiva concorrente dei due Stati. Nonostante tale principio generale e in linea con il corrispondente principio del modello dell'OCSE, il paragrafo 2 prevede la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del percipiente nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti criteri:

a) permanenza nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Il paragrafo 4, relativo al trattamento di fine rapporto, attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato contraente in cui la persona è stata residente nel periodo in cui ha svolto attività di lavoro subordinato. Nel caso in cui l'altro Stato contraente abbia avuto diritti impositivi ai sensi dei paragrafi 1 e 2, è prevista una ripartizione *pro rata* tra gli Stati contraenti.

L'articolo 16 prevede l'imponibilità, ancorché non esclusiva, dei compensi degli amministratori nello Stato contraente di residenza della società che corrisponde tali compensi.

L'articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità, ancorché non esclusiva, nello Stato contraente di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e di sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui si sono svolte le prestazioni.

In materia di pensioni, il principio generale previsto dall'articolo 18 è quello della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore, analogamente al principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello dell'OCSE. È inoltre precisato che le remunerazioni analoghe alle pensioni, cui l'articolo fa riferimento, indicano i pagamenti erogati nel quadro della previdenza integrativa dai fondi pensione riconosciuti dagli Stati contraenti anche ai fini fiscali.

Per quanto concerne salari, stipendi e altre remunerazioni, diverse dalle pensioni, derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 prevedono che detti corrispettivi siano imponibili soltanto nello Stato che eroga tali remunerazioni. Tuttavia, le remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato contraente

qualora i servizi siano resi in tale altro Stato e la persona fisica sia ivi residente e abbia la nazionalità di tale Stato, oppure non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

Nel caso di somme ricevute da studenti (articolo 20), a condizione che esse provengano da fonti situate fuori dallo Stato contraente di soggiorno, è prevista in quest'ultimo Stato contraente l'esenzione dall'imposta. Tuttavia, tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nello Stato di soggiorno.

Gli altri redditi (articolo 21), cioè i redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, sono imponibili, quale regola generale, esclusivamente nello Stato contraente di residenza del percipiente. Al fine di evitare possibili abusi, al paragrafo 4 è stata inoltre aggiunta una disposizione antielusiva.

Quanto ai metodi per eliminare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 22 trova applicazione, per quanto concerne l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cile nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che non spetta il credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente. Inoltre, come anticipato in relazione al trattamento dei dividendi di cui all'articolo 10, attesa la particolarità del sistema integrato cileno, è stata inclusa una disposizione ai sensi della quale, nel caso di dividendi pagati da una società residente in Cile a una società residente in Italia, l'imposta che potrà essere detratta, alle condizioni previste dalla normativa fiscale italiana, sarà riferibile all'importo dell'imposta addizionale pagata in Cile, al netto dell'im-

posta di prima categoria già scomputata ai fini della determinazione dell'imposta addizionale.

L'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità con il modello fiscale dell'OCSE e con la *treaty practice* italiana.

L'articolo 24, nel prevedere il meccanismo della procedura amichevole volto a dirimere le controversie di tipo interpretativo o applicativo della Convenzione, adotta le indicazioni contenute nel modello dell'OCSE. È prevista una clausola di arbitrato non obbligatorio, che può essere richiesto dal soggetto interessato se entrambe le autorità convengono a tale riguardo.

In materia di scambio di informazioni, l'articolo 25 è conforme al più recente *standard* internazionale, corrispondendo pressoché integralmente all'analogo articolo 26 del modello dell'OCSE contro le doppie imposizioni e prevedendo pertanto anche il superamento del *domestic tax interest* (paragrafo 4) e del segreto bancario (paragrafo 5). Tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscali di natura transnazionale.

L'articolo 26, conforme al corrispondente articolo 28 del modello dell'OCSE e ai trattati vigenti in Italia, regola i rapporti con altre fonti del diritto al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

L'articolo 27 disciplina il diritto di accesso alla Convenzione nei casi di abuso del diritto. In particolare, sulla base delle raccomandazioni del citato progetto BEPS, sono state incluse in tale articolo due disposizioni. La prima è costituita dal cosiddetto *Principal Purpose Test* (PPT), indicata dal *report* sulla *Action 6* del progetto BEPS tra le misure rispondenti a uno *standard* minimo. Tale disposizione si pone in conformità con la disciplina italiana relativa alla certezza del diritto, di cui al citato decreto legislativo n. 128 del 2015, e costituisce la base giuridica per

non consentire l'applicazione della Convenzione nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate a ottenere i benefici convenzionali. Il punto 13 del Protocollo, riferito all'articolo 27, chiarisce che è ammessa la prova contraria, ai sensi delle rispettive procedure normative o amministrative vigenti in ciascuno degli Stati contraenti.

La seconda disposizione riguarda la clausola relativa al contrasto degli abusi realizzati attraverso triangolazioni operate mediante stabili organizzazioni, laddove lo Stato di residenza attribuisca i redditi provenienti dallo Stato della fonte a una stabile organizzazione situata in un Paese terzo, a bassa fiscalità per talune categorie di redditi, in presenza delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del paragrafo 2 (vale a dire se gli utili della stabile organizzazione sono assoggettati a un'aliquota d'imposta effettiva aggregata nello Stato di residenza e nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, inferiore al 60 per cento dell'aliquota generale dell'imposta sulle società applicabile nello Stato di residenza, oppure se la stabile organizzazione è situata in un terzo Stato che non abbia sottoscritto un trattato generale in materia di imposta sul reddito con lo Stato della fonte, a meno che lo Stato di residenza includa il reddito attribuibile alla stabile organizzazione nella sua base imponibile). Viene previsto un limite massimo dell'imposizione nello Stato della fonte nella misura del 25 per cento. L'autorità competente dello Stato della fonte ha inoltre facoltà di valutare il soddisfacimento delle condizioni ivi espresse e di stabilire il carattere non elusivo delle operazioni cui la clausola stessa è riferita.

L'articolo 28 corrisponde alla prassi cilena ed è finalizzato a definire alcuni aspetti di diversa natura. Viene chiarito che i fondi di investimento che non soddisfano i requisiti sulla residenza previsti dallo stesso articolo sono imponibili in base alla legge nazionale. Sono fatte salve le controversie in materia di accordi generali sugli scambi di servizi (*General Agreements on Trade in Services - GATS*), nonché le disposizioni dello statuto cileno sugli investimenti esteri e le norme sull'imposizione relative agli utili delle stabili organizzazioni situate in Cile. Le disposizioni dell'articolo riproducono quelle già presenti nelle convenzioni che il Cile ha concluso con la quasi totalità degli Stati europei e dell'OCSE.

L'articolo 29 corrisponde alla prassi italiana e disciplina l'applicazione della Convenzione attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quella stabilita dalla Convenzione, laddove il sostituto di imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le minori ritenute convenzionali.

In base all'articolo 30, la Convenzione entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuno dei due Stati notificherà all'altro il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Della Convenzione forma parte integrante un Protocollo avente funzione interpretativa e integrativa. Merita di essere segnalata la clausola della nazione più favorita, finalizzata a garantire aliquote più favorevoli su interessi e canoni, qualora il Cile concluda con un Paese dell'OCSE, relativamente a tali categorie reddituali, intese più favorevoli rispetto a quelle attualmente definite con il nostro Paese.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

1. PREMESSA

In relazione all'avvio della procedura di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Santiago il 23 ottobre 2015 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Cile, si formulano le osservazioni in merito agli effetti di gettito che potrebbero generarsi dall'introduzione delle disposizioni convenzionali.

A tale riguardo sono state prese in esame le disposizioni più significative: in particolare quelle concernenti gli utili delle imprese (art. 7), la navigazione marittima ed aerea (art. 8), le imprese associate (art. 9), i dividendi (art. 10), gli interessi (art. 11), i canoni (art. 12), gli utili di capitale (art. 13), le professioni indipendenti (art. 14), il lavoro subordinato (art. 15), e gli altri redditi (art. 21).

Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2013 e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2014.

* * *

2. Gli utili delle imprese (art. 7)

La disposizione ha lo scopo di definire il luogo e le modalità di tassazione del reddito d'impresa, atteso che, come precisato dal commentario al modello OCSE, il termine "utile" deve intendersi comprensivo di qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Tale norma assume un carattere residuale nell'ambito della Convenzione in quanto, in base al comma 7 della medesima disposizione, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione, si dovranno applicare questi articoli.

La norma convenzionale sancisce il principio generale, codificato anche nel nostro



ordinamento, in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa; tuttavia se questa svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell'altro Stato.

Il primo comma dell'art. 7 della Convenzione stabilisce che, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita nell'altro Stato un'attività per mezzo di una stabile organizzazione, questo altro Stato può tassare gli utili dell'impresa, *ma soltanto per la parte attribuibile alla stabile organizzazione* (cd. limitazione della forza attrattiva della stabile organizzazione). Tale principio è stabilito anche nel nostro ordinamento all'art. 23 co.1 lett. e) del Tuir.

Si ritiene, pertanto, che la disposizione non determini alcuna variazione di gettito.

Conseguentemente i redditi prodotti in Italia da imprese cilene, se non attribuibili alla stabile organizzazione, potranno essere tassati in Italia soltanto in base alle regole previste dagli altri articoli della Convenzione.

L'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt.23 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973. L'art. 23, ultimo comma, del TUIR stabilisce che, indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere d) ed e) comma 1 della medesima disposizione, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ... (comma 2 lett.d) i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

In sostanza, la citata disposizione introduce, tra l'altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti del Cile, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti in mancanza di stabile organizzazione in Italia). Più precisamente, in base



a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale intrinseca. Per questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia, anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d'impresa.

E la richiamata previsione dell'art. 25, comma secondo, DPR n. 600 del 1973, risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di imprese.

Sul punto, l'introduzione della disciplina convenzionale dell'art. 7 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta prevista dall'art. 25 comma 2 del DPR 600/73 in tutti i casi sopra descritti di percezione dei compensi da parte di imprese estere prive di stabile organizzazione in Italia.

Per poter stimare l'eventuale perdita di gettito dipendente da tale disapplicazione si è, quindi, proceduto alla rilevazione nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770 relativo all'anno 2013 di imposta, di tutte le posizioni relative a soggetti riconducibili a prestazioni artistiche o professionali.

Dall'osservazione dei dati per l'annualità di riferimento, si rilevano importi corrispondenti ad erogazioni di compensi nell'ordine di 45.000 euro, cui sono corrisposte ritenute pari a 13.500 euro, pari cioè al 30% delle somme erogate; prudenzialmente si ipotizza che una quota pari a circa la metà degli importi imponibili delle prestazioni di lavoro autonomo di cui all'articolo, quindi 6.700 euro, si riferiscano alle prestazioni effettuate sulle quali si andrebbe a perdere potestà impositiva, ovvero prestazioni svolte nell'esercizio di impresa.

A queste somme va aggiunto un ulteriore importo di 2.300 euro, relativo a ritenute effettuate su provvigioni corrisposte, in regime di reddito d'impresa, ad intermediari di commercio non residenti.



Incidenza sul gettito	perdita di gettito di circa 9.000 euro
------------------------------	---

* * *

3. La navigazione marittima ed aerea (art. 8)

In base alle previsioni dell'art. 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma non determina una variazione di gettito.

* * *

4. Le imprese associate (art. 9)

Lo schema dell'art. 9 ricalca quello del modello OCSE e, trattando delle imprese associate (società madri e figlie), detta dei criteri di carattere generale in tema di determinazione dei prezzi di trasferimento *inter-company*.

Sul punto la disciplina interna anche interpretata dalla prassi di fonte ministeriale può ritenersi sostanzialmente coerente con le indicazioni emergenti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, e pertanto, a seguito della introduzione della suddetta disposizione, non dovrebbero generarsi significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

* * *

5. I dividendi (Art. 10)

In tema di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente



residenti in Cile, l'art. 10, introduce il principio della tassazione concorrente, limitando l'applicazione della ritenuta ad un'aliquota non superiore al 10%, che si attesta invece al 5% nel caso nel quale la società a favore di cui i dividendi sono erogati sia detentrica di una partecipazione pari almeno al 25% nella società erogante. Detta previsione comporterebbe una riduzione del prelievo fiscale nel nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente vigente.

Circa l'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul mod. 770/2014, ultimi disponibili, emerge nel 2013 un totale di 380mila euro di dividendi distribuiti a soggetti residenti in Cile cui è stata applicata una imposizione pari al 20%.

Dall'analisi puntuale delle somme erogate, si evince come presumibilmente, dati gli importi contenuti, alcuna di esse sottostà ad un rapporto di partecipazione che abbia un qualche carattere qualificato.

C'è da rilevare che le aliquote appena esposte risultano quelle vigenti per l'anno di imposta 2013, mentre il recente D.L. 66/2014 ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da soggetti non residenti stabilendo l'aliquota del 26 per cento.

Il percipiente non residente avrebbe avuto diritto al rimborso fino ad 1/4 della ritenuta, dell'imposta che dimostrava di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili.

Conseguentemente al decreto-legge n. 66 del 2014 la quota di rimborso per il percipiente non residente passa da 1/4 ad 11/26. Rimane salva l'applicazione della ritenuta in misura ridotta in caso di aliquota più favorevole per l'esistenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei confronti dello Stato del percipiente.

Pertanto, nel caso del Cile, non esistendo attualmente alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni, si tratta di stimare l'impatto sui flussi di dividendi e le corrispondenti ritenute alla luce delle aliquote applicate dal luglio 2014 nei confronti delle quali andranno a incidere le aliquote che verranno introdotte con la Convenzione in oggetto.

Considerando i flussi rilevati per l'anno 2013 quali base per la stima, si



configurerebbe una perdita in relazione alla quota di tassazione dei dividendi relativa sia ad azioni di risparmio che alle azioni ordinarie (conseguente al passaggio dall'aliquota del 26% al quella Convenzionale del 10%) così ottenuta: $380\text{mila} \times 26\% - 380\text{mila} \times 10\%$; generando dunque una corrispondente prudenziale **perdita di gettito nell'ordine di 60mila euro**.

Incidenza sul gettito	perdita di gettito di circa 60.000 euro
------------------------------	--

* * *

6. Gli interessi (art.11)

Per il trattamento degli interessi, la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo; tuttavia, tali interessi saranno imponibili anche nello Stato della fonte, ma l'imposta applicata non potrà eccedere il 15% dell'ammontare lordo degli stessi, qualora il debitore non sia il Governo di uno dei due Stati od un organismo ad esso riconducibile. Tale imposizione scenderà invece al 5% qualora gli interessi siano stati corrisposti a fronte di finanziamenti concessi da banche e assicurazioni, oppure siano derivati da titoli/obbligazioni presenti sul mercato libero, o derivanti da vendite a credito pagate da acquirenti di macchinari ad un beneficiario che ne sia il venditore.

Tali previsioni, come recita il comma 4 dell'articolo, non trovano applicazione nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale/industriale per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata; in tal caso gli interessi sono imponibili nello Stato della fonte secondo la propria legislazione vigente.

Per la stima si utilizzano gli ultimi dati disponibili rilevabili nel Modello 770/2014 quadro SF – redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi



degli enti pubblici e privati.

Dall'osservazione di tali dati, sono emersi importi pari a 860mila euro ai quali è stata applicata un'imposizione del 20%.

Come prima esposto, dal 1 luglio 2014 sono entrate in vigore le nuove aliquote sulle rendite finanziarie, nella misura del 26 per cento, così come disposto all'art. 3 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014.

Di conseguenza, all'entrata in vigore della Convenzione, appare prudentiale rilevare una corrispondente perdita di gettito così ottenuta: $(860.000 \times 26\% - 860.000 \times 5\%) = 180.000$ euro.

Incidenza sul gettito	Perdita di gettito di circa 180.000 euro
------------------------------	---

* * *

7. I canoni (art.12)

I redditi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico e, più in generale i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano prodotti in Italia per il solo fatto di essere erogati (ad un non residente, privo di stabile organizzazione in Italia) dallo Stato, da soggetti residenti nel nostro Stato o da stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

La ritenuta applicabile sui suddetti compensi erogati a non residenti è del 30 per cento sulla parte imponibile data dall'ammontare lordo di tali compensi al netto dell'abbattimento forfetario pari al 25% a titolo di spese sostenute (cfr. art.54, comma ottavo, TUIR).

Tale disciplina trova fondamento nell'art. 53, secondo comma, lett.b) TUIR e nell'art. 25, comma quarto, DPR n. 600 del 1973.

La Convenzione tra Italia e Cile prevede che i canoni siano assoggettati ad



imposizione nello Stato di residenza del percipiente, ma è prevista anche una limitata tassazione nello Stato della fonte del reddito, con un'aliquota di ritenuta che non può eccedere il 5% qualora gli stessi siano afferenti ad uso o concessione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, e del 10% per tutte le altre fattispecie.

Dalla rilevazione eseguita per l'anno 2014, emerge che le *royalties* percepite da soggetti residenti in Cile ammontano a complessive € 300.000 a cui corrisponderebbero, secondo la vigente normativa, ritenute per circa 65mila euro (75% di 300mila X 30%)

A seguito dell'entrata in vigore della disciplina convenzionale, più favorevole, le ritenute potrebbero ridursi a circa € 15.000 (300.000 X 5%) con una diminuzione di gettito nell'ordine di **50.000 euro**.

Incidenza sul gettito	perdita di gettito di circa 50.000 euro
------------------------------	--

* * *

8. Gli utili di capitale (art. 13)

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

- dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente;
- dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione. Si considera proprietà mobiliare qualsiasi proprietà diversa da quella immobiliare e, quindi, si comprendono nella nozione anche i beni immateriali (ad esempio, l'avviamento);
- dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;
- dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti



- possono essere assoggettate ad imposizione nell'altro Stato contraente se, alternativamente, il soggetto alienante abbia detenuto direttamente o indirettamente, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti che rappresentano il 20 per cento o più del capitale di una società residente nell'altro Stato contraente oppure se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, tali azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti derivino più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente;
- dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti possono essere assoggettate ad imposizione nell'altro Stato contraente ma, in tal caso, con un'aliquota di imposta che non eccede il 16 per cento dell'ammontare delle plusvalenze;
 - in tutti gli altri casi, le plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante.

Ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile alle plusvalenze in argomento, occorre far riferimento non soltanto alla Convenzione, ma anche alla disciplina interna, innanzitutto verificando se, nel caso specifico, ad esempio, per le plusvalenze realizzate in Italia non ricorra una delle ipotesi di esclusione o esenzione previste dall'art. 23, comma 1, lett. f), del Tuir ovvero dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 461/97. Una volta accertato che la plusvalenza, in base alla disciplina interna, è soggetta ad imposizione in Italia, si deve quindi verificare se la Convenzione esclude la tassazione in Italia del componente di reddito in esame.

Ciò premesso, dall'esame delle singole previsioni dell'art. 13 sopra elencate, emerge il quadro di riferimento di seguito riportato.

Per quanto riguarda gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, la Convenzione non prevede la tassazione in via esclusiva nel Paese in cui l'immobile è situato.



Ciò implica che gli utili derivanti dall'alienazione di immobili situati in Cile posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia continueranno a concorrere alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di un credito d'imposta, ex art. 22 della Convenzione, pari alle imposte eventualmente assolte nel territorio del Cile.

Anche per le plusvalenze derivanti da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, la norma non introduce un criterio di tassazione in via esclusiva del reddito nello Stato della stabile organizzazione. Pertanto, valgono le considerazioni sopra svolte e la constatazione che anche a questi fini la disciplina convenzionale non dovrebbe produrre alcuna variazione di gettito.

Infine, per quanto concerne la disposizione residuale sugli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra menzionati, di cui al comma 5 art. 13 della Convenzione, viene introdotto il principio di tassazione esclusiva del reddito nel Paese di residenza dell'alienante. Ne consegue che gli utili derivanti dall'alienazione di quote di partecipazione detenute in società di capitali, obbligazioni e titoli similari non facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del cedente.

In generale, per effetto dell'entrata in vigore della disposizione convenzionale, l'Italia, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste dalla disciplina interna vigente, potrebbe non assoggettare più a tassazione, secondo la disciplina interna, i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti in Cile:

- plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (art. 67 n. 3 lett. c-bis, Tuir), ad eccezione di quelle quotate che sono escluse da imposizione;
- proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti;
- plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (art. 67, n. 3 lett. c-ter, Tuir) ad eccezione di quelli quotati;
- plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dai mercati regolamentati (art.



67, n. 3 lett. c-quater del Tuir).

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2013, quali risultano dal quadro SO della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta mod. 770/2014 relativo all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, risulta che le operazioni poste in essere nell'anno di riferimento ammontano a circa 1 milione di euro.

In ordine alla quantificazione degli effetti sul gettito non è possibile fornire una determinazione puntuale a causa della irreperibilità di indicazioni in merito alla individuazione della natura degli investimenti in argomento e all'ammontare di ritenute ed imposta sostitutiva applicate alle plusvalenze realizzate.

In particolare, il quadro SO del modello 770 individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'art. 10, primo comma, del D. Lgs. n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del Tuir. Sono invece escluse da tale comunicazione le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.

Fermo quanto precede, pur considerando che si tratta di un dato relativo alle operazioni imponibili e non alle plusvalenze, si ritiene che la diminuzione di gettito sia pari a 65mila euro circa.

Tale ammontare è stato desunto considerando che le plusvalenze imponibili di cui sopra assommano prudenzialmente al 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate (Euro 1.000.000) e, quindi, a 250mila euro e che le ritenute od imposte sostitutive versate siano, attualmente, in prevalenza del 26 per cento e quindi pari a 65mila euro circa. La perdita di gettito prodotta è stata stimata considerando prudenzialmente, anche a fronte dell'imposizione concorrente di talune fattispecie di plusvalenze - seppur ad un'aliquota limitata al 16% - che il nostro erario perda l'interesse delle somme indicate come



verosimilmente scaturenti dagli importi indicati nel corrispondente quadro SO.

La percentuale utilizzata del 25 per cento è stata determinata in considerazione dell'andamento fluttuante dei mercati ed assumendo che essa rappresenti prudenzialmente la remunerazione degli investimenti operati con riferimento a titoli azionari.

In conclusione, l'entrata in vigore del regime di tassazione convenzionale dei *capital gain* potrebbe determinare una perdita di gettito per un importo di 65.000 euro.

Incidenza sul gettito	Perdita di gettito di circa 65.000 euro
------------------------------	--

* * *

9. Professioni indipendenti (art.14)

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

L'ambito della categoria – in mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del requisito dell'indipendenza – consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del Tuir.

Per quanto concerne l'applicabilità della normativa convenzionale in relazione a redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti, è opportuno richiamare la modalità di tassazione indicata nell'art. 25 del D.P.R. n. 600/73, che prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dei compensi erogati al non residente nella misura del 30 per cento.

La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma l'applicazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti nel territorio del Cile dovrebbe limitare tale eventuale perdita.

I dati desunti dal Mod. 770/2014 (Quadro relativo alla Comunicazione dei dati



sulle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) indicano per tali redditi un ammontare complessivo imponibile pari a circa 50mila euro e per ritenute complessive applicate un importo di circa 15.000 euro. In mancanza di elementi circa la modalità di conseguimento dei redditi in questione, si ipotizza prudenzialmente che la totalità degli stessi sia stata conseguita senza l'ausilio della base fissa, determinando in tal senso una corrispondente perdita di gettito pari a circa 15.000 euro.

Incidenza sul gettito	Perdita di gettito di circa 15.000 euro
------------------------------	--

* * *

10. Lavoro subordinato (art.15)

Per quanto concerne le remunerazioni per lavoro subordinato, la disposizione convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è svolta effettivamente la prestazione. Il secondo paragrafo della norma introduce, però, una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e, quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- del pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Le remunerazioni percepite come corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa



restano invece imponibili nello Stato dell'impresa stessa.

Per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'art. 2 del Tuir e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si dovrebbero apprezzare, quindi, significative variazioni di gettito.

* * *

12. Altri redditi (art.21)

La disposizione convenzionale prevede che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applichi il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito. Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato, svolga nell'altro Stato un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente tramite una base fissa, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 7 e 14 della Convenzione.

L'applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Cile (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'art.14 della presente Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato. Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

I dati disponibili per l'anno d'imposta 2014 (Mod. 770 semplificato) evidenziano redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale e importi relativi a redditi non altrimenti classificati che prudenzialmente si considerano come redditi diversi disciplinati da questo articolo, nell'ordine di 160mila euro e conseguenti ritenute



pari a circa 46mila euro.

L'entrata in vigore della norma comporta la perdita di tale importo.

Incidenza sul gettito	perdita di gettito di circa 46.000 euro
------------------------------	--

13. Entrata in vigore ed effetti sul gettito

Nell'ipotesi di entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Cile nel corso del 2016, la perdita di gettito per cassa, dal 2017, è valutata in euro 425.000 in ragione d'anno, come di seguito riepilogato.

Effetti sul gettito	
art. 7 – Utili delle imprese	-9.000
art. 10 - Dividendi	-60.000
Art. 11 – Interessi	-180.000
art. 12 - Royalties	-50.000
art. 13 – Utili di capitale	-65.000
Art. 14 – Professioni indipendenti	-15.000
Art. 21 – Redditi diversi	-46.000
Totale	- 425.000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito


 POSITIVO NEGATIVO

31 MAR. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La conclusione di una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni con il Cile pone l'Italia su di un piano di parità con numerosi altri Paesi ad economia avanzata, che si sono già dotati di analogo strumento giuridico nei confronti di tale Paese, al fine di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere con la Repubblica cilena, mirando alla eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione e ad una equilibrata ripartizione tra i due Paesi della materia imponibile.

Inoltre, nell'ambito della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, assumono particolare rilevanza le disposizioni di cui all'Articolo 25 in materia di scambio di informazioni, che costituiscono la necessaria base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi consentendo, tra l'altro, il superamento del "*domestic tax interest*", nonché del segreto bancario, in conformità con i più recenti *standards* dell'OCSE in materia di scambio di informazioni e di trasparenza fiscale.

Infine, la formulazione del Titolo e del Preambolo della Convenzione, nonché clausole specifiche incluse nell'Articolo 27, che disciplina l'accesso ai benefici convenzionali, rispondono alle recenti raccomandazioni delineate nel corso dei lavori OCSE - G20 in materia di contrasto ai fenomeni di *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), chiarendo che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di contrastare le opportunità di elusione o abuso delle relative disposizioni.

Ciò è in linea, peraltro, con la recente disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione internazionale di cui si relaziona riguarda, come indicato all'Articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del testo, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del medesimo testo unico, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.



Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alla possibilità di derogare agli accordi contro la doppia imposizione, qualora le disposizioni del testo unico siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione, con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali, prescrive l'autorizzazione parlamentare con legge.

Pertanto, l'intervento rispetta i principi stabiliti nei predetti Articoli della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'Articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a Statuto speciale, non hanno competenza per stipulare autonomamente Accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La Convenzione non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

In base ai principi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto obbligatoria



l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e il Cile.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

La Convenzione si ispira in linea di massima al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE, e non risulta in contrasto con le norme comunitarie. Inoltre, il predetto Modello costituisce lo schema di riferimento per la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento in trattazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La Convenzione non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L'intervento è inoltre in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.



14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Nella stipula di accordi della specie gli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, si ispirano per lo più al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello OCSE.

In ogni caso, il paragrafo 2 dell'Articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 2 della parte I.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.



Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non previste.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non previsti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione****A) rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

L'Accordo firmato il 23 ottobre 2015, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, si propone di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche fra Italia e Cile, per eliminare il fenomeno della doppia imposizione e assicurare una più efficiente cooperazione amministrativa tesa al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale.

Non esistono precedenti accordi in materia fra i due Paesi.

B) indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'Accordo persegue, innanzitutto, l'obiettivo di evitare fenomeni di doppia imposizione, senza però determinare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale, compresa la pratica elusiva, comunemente detta *treaty-shopping*, finalizzata ad ottenere gli sgravi previsti nell'Accordo a beneficio dei residenti di Stati terzi.

La Convenzione, inoltre, risponde all'esigenza di definire una base giuridica di riferimento per gli operatori economici italiani che effettuano attività di interscambio commerciale e finanziario con il Cile, i quali potranno avere rapporti economici in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori di altri Paesi ad economia avanzata.

L'Accordo prende in esame l'imposta sui redditi delle persone fisiche, IRPEF, l'imposta sul reddito delle società, IRES, e l'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP.

Sono state considerate, in particolare, le esigenze degli operatori economici italiani di avere una chiara disciplina di riferimento.

L'Atto internazionale, pertanto, fa riferimento agli aspetti fiscali relativi a beni immobili, utili delle imprese (anche in forma associata), navigazione marittima ed aerea, dividendi, interessi, canoni, capital gains, lavoro autonomo e dipendente, pensioni, proventi e remunerazioni di



personale con funzioni pubbliche, artisti, sportivi, studenti e membri dei consigli di amministrazione, nonché relativi ad altri redditi di natura residuale.

Uno degli aspetti tecnici fondamentali della Convenzione riguarda, inoltre, lo scambio di informazioni tra i due Paesi, la relativa clausola è stata adottata nella più recente versione prevista dal Modello OCSE, consentendo, tra l'altro, il superamento del "domestic tax interest" pertanto, lo Stato è tenuto a fornire all'altro Stato le informazioni richieste anche se non rilevanti per le proprie finalità interne di natura fiscale. Anche il superamento del segreto bancario contribuisce al rafforzamento degli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscale.

C) descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sarà costituita dalla valutazione dell'incremento delle attività di interscambio commerciale e finanziario con il Cile.

L'andamento del flusso commerciale degli ultimi anni è riportato nella tabella sottostante :

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Gen./sett.
Esportazioni	639.717	881.677	928.193	890.442	868.703	709.996
Importazioni	1.914.013	2.062.349	1640.236	1.229.707	1.220.401	880.957
Variaz. %						
Esportazioni	26,9	37,8	5,3	-4,1	-2,4	15,1
Importazioni	79,2	7,7	-20,5	-25	-0,8	-7,1

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari degli effetti dell'intervento regolatorio sono tutte le categorie coinvolte nell'applicazione della disciplina convenzionale e, in particolar modo, le imprese italiane che intendono operare in Cile, nonché le persone fisiche beneficiarie di redditi transfrontalieri.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento



La negoziazione è avvenuta tra le amministrazioni finanziarie dei due Paesi, il Ministero

dell'economia e delle finanze e la corrispondente istituzione straniera, tenuto conto delle esigenze rappresentate dagli operatori economici dei rispettivi Paesi.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Il non intervento avrebbe comportato il permanere dell'assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, lasciando quindi gli operatori economici privi di un quadro giuridico di riferimento.

Inoltre, non sarebbe stata predisposta la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni in vista di una più efficace lotta all'evasione ed elusione fiscale.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La formulazione dell'intervento regolatorio secondo un modello diverso da quelli concordati in sede internazionale avrebbe comportato un disarmonico allontanamento dalla prassi negoziale dell'Italia e dei Paesi OCSE e dell'Unione europea in genere.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

La scelta di adottare una regolamentazione basata sul modello OCSE risulta sicuramente vantaggiosa tenuto conto del contributo di certezza che lo stesso fornisce al mondo imprenditoriale italiano nell'attuale contesto economico; pertanto, si ritiene che l'intervento crea dei vantaggi in quanto rafforza gli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscale creando, inoltre, le condizioni per un prevedibile aumento dell'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'unico svantaggio, nell'ipotesi di entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Cile nel corso del 2015, è rappresentato dalla perdita di gettito per cassa, dal 2016, valutata in euro 425.000 in ragione d'anno.

Si presume che tale perdita verrà compensata nel corso degli anni dai vantaggi per gli operatori economici e per le imprese dei paesi contraenti.



B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

I vantaggi derivanti dall'eliminazione delle doppie imposizioni saranno fruibili anche dalle micro, piccole e medie imprese che intendono operare con il Cile.

C) indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

L'intervento regolatorio non prevede obblighi informativi a carico di destinatari diretti ed indiretti.

D) condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

La scelta di predisporre un Accordo tra Italia e Cile, benché comporti una perdita di gettito quantificata in euro 425.000 in ragione d'anno, consentirà un potenziamento dell'interscambio commerciale fra i due Paesi.

Si considera che gli uffici finanziari sono già attrezzati per assorbire gli effetti della nuova regolazione. Non sono richieste nuove risorse umane per farvi fronte.

La copertura finanziaria alla spesa prevista sarà assicurata nelle modalità previste dal disegno di legge di ratifica dell'Accordo stesso.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'eliminazione della doppia imposizione garantisce a persone fisiche e giuridiche la non discriminazione e ne favorisce l'inserimento nel mercato, determinando un positivo effetto sul regime di leale competitività, realizzato all'interno di un quadro normativo di riferimento.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione



A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

L'intervento regolatorio verrà posto in essere dalle Amministrazioni fiscali dei rispettivi Stati, le quali attraverso gli appositi uffici opereranno le trattenute sui redditi o le tassazioni sulle attività secondo la disciplina vigente in ciascun Paese, evitando eventuali situazioni di disparità derivanti da una doppia tassazione.

Pertanto, sono soggetti responsabili dell'intervento regolatorio le autorità amministrativo-fiscali delle Parti contraenti.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Oltre le pubblicazioni di legge, adeguata pubblicità alla ratifica dell'accordo sarà data dalle autorità diplomatiche.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

L'amministrazione fiscale è l'ente titolato a gestire la materia, a promuovere accordi nel settore e, quindi, anche a verificare attraverso controlli diversificati a seconda dei settori interessati l'utilità dell'intervento e la portata dei suoi vantaggi sugli investitori.

L'intervento regolatorio scaturisce da un accordo internazionale i cui effetti sono valutabili nel quadro delle relazioni internazionali tenute con il Paese con il quale si realizzano, pertanto sarà compito delle rappresentanze diplomatiche-consolari avere una funzione di vigilanza sull'attuazione dell'accordo. I dati raccolti verranno trasmessi all'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Consistenti modifiche all'ordinamento tributario nazionale potrebbero indurre a richiedere modifiche dell'Accordo.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Dal punto di vista fiscale, potrà essere valutata nel tempo la conformità delle disposizioni finalizzate ad evitare la doppia imposizione contenute nella Convenzione agli *standard* concordati a livello internazionale.



La rilevazione degli aspetti di natura non fiscale, quali ad esempio l'impatto sull'interscambio commerciale, potrà essere effettuata dalle amministrazioni competenti.



DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 425.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile,

desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale,

nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di *treaty-shopping* finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto dei residenti di Stati terzi)

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I**CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE****Articolo 1****SOGGETTI**

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2**IMPOSTE CONSIDERATE**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

- a) per quanto concerne il Cile, le imposte prelevate ai sensi della Legge sull'imposta sul reddito, "*Ley sobre Impuesto a la Renta*" (qui di seguito indicate quali "imposta cilena");
e
- b) per quanto concerne l'Italia:
 - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - (ii) l'imposta sul reddito delle società;
 - (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti, alla fine di ogni anno, si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

b) il termine "Cile" designa la Repubblica del Cile e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale il Cile, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, il Cile o l'Italia;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui tale attività di trasporto si effettui esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) in Cile, il Ministero delle Finanze, il *Commissioner of the Revenue Service* o i loro rappresentanti autorizzati;

(ii) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze o i suoi rappresentanti autorizzati;

i) il termine "nazionali" designa:

- (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; o
 - (ii) le persone giuridiche, le *partnership* e le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.
2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato, ogni sua suddivisione politica e amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
 - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;
 - d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del comma 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento

pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio; e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende anche:

(a) un cantiere o un progetto di costruzione o installazione e le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa sei mesi, e

(b) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altre persone fisiche assunte dall'impresa a tale scopo quando tali attività si protraggono nel Paese per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, raccolta di informazioni, ricerche scientifiche o attività analoghe,

a condizione che tale attività sia di carattere preparatorio o ausiliario.

4.1 Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge attività d'impresa nella stessa sede o in un'altra sede nello stesso Stato contraente e

a) quella sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o l'impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, oppure

b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività d'impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione industriale o commerciale coerente.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o abitualmente svolge il ruolo principale che porta alla conclusione di contratti, che sono regolarmente conclusi senza modifiche essenziali da parte dell'impresa e detti contratti sono

a) in nome dell'impresa, o

b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d'uso, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o

c) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel comma 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6.

a) Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

b) Ai fini del presente Articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società,

più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

CAPITOLO III**IMPOSIZIONE DEI REDDITI****Articolo 6****REDDITI IMMOBILIARI**

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7**UTILI DELLE IMPRESE**

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese necessarie sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del comma 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei commi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato e di conseguenza assoggetta a tassazione gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato, qualora concordi sul fatto che la rettifica effettuata dal primo Stato è giustificata sia in linea di principio che per quanto riguarda l'importo, procede ad un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità con la procedura amichevole di cui all'Articolo 24.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato. Tuttavia, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi,
e

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

Le disposizioni del presente paragrafo non limitano l'applicazione dell'imposta addizionale dovuta in Cile a condizione che l'imposta di prima categoria sia pienamente accreditabile nel calcolo dell'importo dell'imposta addizionale.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi derivanti da:

- (i) finanziamenti concessi da banche e imprese di assicurazione;
- (ii) obbligazioni o titoli che sono oggetto di regolare e sostanziale negoziazione su un mercato dei valori mobiliari riconosciuto;
- (iii) una vendita a credito pagata dall'acquirente di macchinari e attrezzature ad un beneficiario effettivo che è il venditore dei macchinari e delle attrezzature;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. I redditi dei crediti che recano una clausola di partecipazione agli utili sono considerati interessi ai sensi del presente Articolo se il contratto per il suo carattere evidenzia chiaramente un prestito a interesse. Il termine "interessi" non include i redditi considerati all'Articolo 10.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato

contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, per una qualsivoglia ragione, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il *software*, le pellicole, le registrazioni e altri mezzi di riproduzione dell'immagine o del suono, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o altri beni immateriali, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi sono imponibili nell'altro Stato contraente se,

- a) l'alienante in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono tale alienazione possedeva, direttamente o indirettamente, azioni, interessi o altri diritti analoghi che rappresentano il 20 per cento o più del capitale di una società che è un residente dell'altro Stato contraente, o
- b) in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono l'alienazione, azioni, interessi o altri diritti analoghi derivavano più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili, secondo la definizione di cui all'Articolo 6, situati in detto altro Stato.

Ogni altro utile che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi è imponibile anche nell'altro Stato contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 16 per cento dell'ammontare dell'utile.

Nonostante ogni altra disposizione del presente paragrafo, gli utili ricavati da un fondo pensione che è un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi sono imponibili soltanto in detto Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei precedenti paragrafi del presente Articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14**PROFESSIONI INDIPENDENTI**

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

(a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; o

(b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi equivalenti a o che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15**LAVORO SUBORDINATO**

1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che è un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili solo in detto Stato.

4. Le indennità di fine rapporto sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la persona risiedeva durante l'attività dipendente, a meno che l'altro Stato contraente, in cui l'attività dipendente era svolta, avesse diritti di imposizione in conformità con i paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 15. In questo caso, tale indennità di fine rapporto è ripartita su base proporzionale tra gli Stati contraenti in cui l'attività è stata svolta nel periodo cui si riferisce il pagamento dell'indennità di fine rapporto.

Articolo 16

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di analogo organo di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte.

Articolo 18

PENSIONI

1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

L'espressione "altre remunerazioni analoghe" designa i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.

2. Gli assegni alimentari e altri assegni di mantenimento pagati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, gli assegni alimentari o altri assegni di mantenimento pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato

contraente, nella misura in cui non sono ammissibili quale sgravio per il pagatore o esclusi dalla base imponibile del contribuente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

i) ha la nazionalità di detto Stato; o

ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 17 si applicano ai salari, agli stipendi ed altre remunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Articolo 21**ALTRI REDDITI**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, se tali redditi sono realizzati da un residente di uno Stato contraente da fonti situate nell'altro Stato contraente, tali redditi possono essere tassati anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo IV**METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE****Articolo 22****ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE**

1. Per quanto riguarda il Cile, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

i residenti in Cile, che ricavano redditi che possono, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, essere soggetti a tassazione in Italia, possono dedurre l'imposta così pagata da qualsiasi imposta cilena dovuta per lo stesso reddito, fatte salve le disposizioni di legge applicabili del Cile. Il presente paragrafo si applica a tutti i redditi di cui alla presente Convenzione

2. Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Cile, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

In tal caso, l'Italia deve ammettere in detrazione dall'imposta così calcolata le imposte sui redditi pagate in Cile, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, ai sensi della legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.

Nel caso di dividendi pagati da una società residente del Cile ad una società residente dell'Italia, l'imposta accreditabile, in conformità con e alle condizioni di cui all'Articolo 10 e in conformità con la legislazione italiana, è costituita dall'importo dell'imposta addizionale dovuta in Cile, dopo che l'imposta di prima categoria è stata dedotta nella determinazione dell'importo dell'imposta addizionale.

3. Se, in conformità con una disposizione della presente Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi, tenere in considerazione i redditi esentati.

Capitolo V**DISPOSIZIONI PARTICOLARI****Articolo 23****NON DISCRIMINAZIONE**

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Articolo 9, del paragrafo 6 dell'Articolo 11, del paragrafo 6 dell'Articolo 12 o del paragrafo 4 dell'Articolo 21, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le società di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre società della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente Articolo il termine "imposizione" designa le imposte previste dalla presente Convenzione.

Articolo 24**PROCEDURA AMICHEVOLE**

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la

nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti e possono sviluppare adeguate procedure, condizioni e modalità bilaterali per l'attuazione della procedura amichevole prevista nei paragrafi precedenti del presente Articolo.

5. Quando,

(a) ai sensi del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto il proprio caso all'autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti sono risultate per quella persona in un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e

(b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso può essere sottoposta ad arbitrato su richiesta della persona interessata e le autorità competenti degli Stati contraenti così convengono. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'amichevole composizione che attua la decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che le fornisce ha autorizzato tale utilizzo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 26

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 27

DIRITTO AI BENEFICI

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente riceve redditi dall'altro Stato contraente, ed il primo Stato contraente considera tali redditi attribuibili a una stabile organizzazione situata al di fuori di detto Stato contraente, i benefici fiscali che altrimenti si applicherebbero in base alle altre disposizioni della presente Convenzione non si applicano a tali redditi se:

a) gli utili di detta stabile organizzazione sono soggetti ad un'aliquota d'imposta effettiva aggregata nel primo Stato contraente e nello stato in cui la stabile organizzazione è situata inferiore al 60 per cento dell'aliquota generale dell'imposta sulle società applicabile nel primo Stato contraente; o

b) la stabile organizzazione è situata in un terzo Stato che non ha un trattato generale in materia di imposta sul reddito in vigore con lo Stato contraente a cui vengono richiesti i benefici della presente Convenzione, a meno che il primo Stato contraente includa il reddito attribuibile alla stabile organizzazione nella sua base imponibile.

I dividendi, interessi o canoni ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono imponibili nell'altro Stato contraente con un'aliquota che non può eccedere il 25 per cento del loro ammontare lordo. Qualsiasi altro reddito a cui si applicano le disposizioni del presente paragrafo è imponibile in conformità con la legislazione interna dell'altro Stato contraente, nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione. Tuttavia, se ad un residente di uno Stato contraente sono negati i benefici della presente Convenzione ai sensi del presente paragrafo, l'autorità competente dell'altro Stato contraente, ciononostante, può concedere i benefici della presente Convenzione rispetto ad uno specifico elemento di reddito, se tale concessione di benefici è giustificata alla luce della motivazione in base alla quale tale residente non rientrava nelle condizioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 28

DISPOSIZIONI VARIE

1. In relazione ai conti o fondi di investimento ("veicoli di investimento collettivo") costituiti in uno Stato contraente, che non rispondono alla definizione fornita al paragrafo 1 dell'Articolo 4, le disposizioni della presente Convenzione non devono essere interpretate nel senso di limitare l'imposizione fiscale, in entrambi gli Stati contraenti in base alle proprie legislazioni interne, sulle remunerazioni effettuate da tali conti o fondi di investimento, nonché sul reddito derivante dal riscatto o dall'alienazione delle quote detenute dai partecipanti a tali fondi o conti di investimento.

2. Ai fini del paragrafo 3 dell'Articolo XXII (Consultazione) dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, gli Stati contraenti convengono che, nonostante tale paragrafo, qualsiasi controversia tra loro per quanto riguarda la questione se una misura rientri o meno nell'ambito di applicazione della presente Convenzione può essere sottoposta al Consiglio per gli scambi di servizi, come previsto da detto paragrafo, unicamente con il consenso di entrambi gli Stati contraenti. Qualsiasi dubbio sull'interpretazione del presente paragrafo è risolto ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo 24 o, in mancanza di accordo nell'ambito di tale procedura, in virtù di una qualsiasi altra procedura concordata da entrambi gli Stati contraenti.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni esistenti della normativa cilena DL 600 (Statuto degli investimenti esteri) in quanto in vigore al momento della firma della presente Convenzione e in quanto emendabile di volta in volta senza modificarne il principio generale.

4. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano la tassazione in Cile di un residente in Italia per quanto riguarda gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione situata in Cile, con riferimento sia all'imposta di prima categoria che all'imposta addizionale ma solo a condizione che l'imposta di prima categoria sia pienamente deducibile nel calcolo dell'importo dell'imposta addizionale.

5. I contributi a un regime pensionistico costituito e riconosciuto ai fini fiscali in uno Stato contraente che sono versati al fondo da o per conto di una persona fisica che svolge un'attività nell'altro Stato contraente sono, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dalla persona fisica e degli utili di un'impresa che sono imponibili in detto Stato, considerati in detto Stato allo stesso modo e soggetti alle stesse condizioni e limitazioni dei contributi versati ad un regime pensionistico che è riconosciuto a fini fiscali in detto Stato, a condizione che:

a) la persona fisica non fosse un residente di detto Stato, e partecipasse al regime pensionistico, immediatamente prima di iniziare a svolgere l'attività in detto Stato, e

b) il regime pensionistico sia accettato dall'autorità competente di tale Stato come corrispondente in linea generale ad un regime pensionistico riconosciuto come tale ai fini fiscali da parte di detto Stato.

Ai fini del presente paragrafo:

i) l'espressione "regime pensionistico" designa un accordo in cui la persona fisica partecipa al fine di garantire prestazioni pensionistiche dovute per l'attività svolta di questo paragrafo, e

ii) un regime pensionistico è riconosciuto a fini fiscali in uno Stato se i contributi al regime stesso attribuiscono diritto a riduzioni d'imposta in detto Stato.

I benefici concessi in virtù del presente paragrafo non possono eccedere i benefici che sarebbero riconosciuti dall'altro Stato ai propri residenti in relazione a contributi versati, o a somme altrimenti maturate in base ad un regime pensionistico riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

Articolo 29**RIMBORSI**

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato nella misura in cui il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto ai benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non potranno essere interpretate nel senso di impedire alle autorità competenti degli Stati Contraenti di stabilire procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

Capitolo VI**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 30****ENTRATA IN VIGORE**

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro attraverso i canali diplomatici il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno:

a) in Cile, con riferimento alle imposte sul reddito ottenute e agli importi pagati, accreditati su un conto, messi a disposizione o contabilizzati come spese, il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; e

b) in Italia:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;
- (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;

Articolo 31**DENUNCIA**

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

2. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) in Cile, con riferimento alle imposte sul reddito ottenute e agli importi pagati, accreditati su un conto, messi a disposizione o contabilizzati come spese, il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica; e

b) in Italia:


- (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica;
- (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica.

3. Per quanto riguarda le disposizioni che non rientrano nelle lettere a) o b) del paragrafo 2, la presente Convenzione cesserà di avere effetto il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica. Le richieste di informazioni pervenute prima della data in cui è stata notificata la cessazione saranno trattate in conformità con le disposizioni della presente Convenzione. Gli Stati contraenti saranno vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui all'Articolo 25 per quanto riguarda tutte le informazioni ottenute ai sensi del presente Accordo.


IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Santiago, Repubblica del Cile, il giorno 23 ottobre dell'anno 2015, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, spagnolo e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Cile



PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI

All'atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

1. In generale

a) Resta inteso che se, dopo la data in cui la Convenzione entrerà in vigore, uno degli Stati contraenti introduce un'imposta sul patrimonio in base alla propria legislazione nazionale, gli Stati contraenti avvieranno negoziati al fine di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione estendendone il campo di applicazione per includere qualsiasi imposta sul patrimonio così introdotta.

b) Quando si fa riferimento nella presente Convenzione a una normativa nazionale specifica, tale riferimento conterrà qualsiasi emendamento, modifica o sostituzione, come comunicato dalle autorità competenti.

c) Considerato che l'obiettivo principale della Convenzione è quello di evitare la doppia imposizione internazionale, gli Stati contraenti convengono che, nel caso in cui le disposizioni della Convenzione sono utilizzati in modo tale da fornire benefici non contemplati o non previsti, le autorità competenti degli Stati contraenti raccomandano, in base alla procedura amichevole dell'Articolo 24, specifiche modifiche da apportare alla Convenzione. Gli Stati contraenti convengono inoltre che ogni tale raccomandazione sarà considerata e discussa in modo rapido al fine di modificare la Convenzione, ove necessario.

2. Articolo 3

Per quanto riguarda l'autorità competente dell'Italia nel paragrafo 1, h), ii) dell'Articolo 3 della Convenzione, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono i rappresentanti autorizzati del Ministero dell'Economia e delle Finanze per lo scambio di informazioni.

3. Articolo 4

L'espressione "residente di uno Stato contraente" comprende un fondo pensione regolamentato stabilito in uno Stato contraente principalmente a beneficio dei residenti di detto Stato, trattato come beneficiario effettivo del reddito che riceve, nonostante il fatto che tutto o parte del suo reddito o degli utili possono essere esenti da imposta in base alla legislazione nazionale di tale Stato. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "fondo pensione regolamentato" indica, nel caso dell'Italia un fondo pensione sotto la supervisione della Commissione di vigilanza sui fondi Pensione- COVIP e, nel caso del Cile un fondo pensione sotto la supervisione della *Superintendencia de Pensiones*.

4. Articolo 5

Ai fini del calcolo dei termini di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 5, le attività svolte da un'impresa associata ad un'altra impresa ai sensi dell'Articolo 9 della presente Convenzione saranno aggregate nel periodo durante il quale le attività sono svolte dall'impresa se le attività delle imprese associate sono correlate.

Con riferimento al paragrafo 6 dell'Articolo 5, resta inteso che, qualora le condizioni commerciali o finanziarie formulate o imposte tra il mediatore o l'agente e l'impresa siano diverse da quelle che sarebbero intercorse tra persone indipendenti, tali mediatore o agente non saranno considerati un agente che gode di uno status indipendente ai sensi del paragrafo 6 dell'Articolo 5.

5. Articolo 7

Con riferimento all'Articolo 7, quando un'impresa di uno Stato contraente che ha svolto la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, riceve, dopo che ha cessato di svolgere tale attività, utili che sono imputabili a detta stabile organizzazione, detti utili sono imponibili in questo altro Stato in conformità con i principi enunciati all'Articolo 7.

6. Articolo 7

Con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

7. Articolo 8

Con riferimento all'Articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

- a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale;
- b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori,

qualora essi costituiscano utili occasionali rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

8. Articolo 10

Con riferimento all'Articolo 10, si è convenuto che, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta addizionale in base alle disposizioni delle leggi del Cile, qualora:

- (i) l'imposta di prima categoria cessi di essere pienamente deducibile nella determinazione dell'importo dell'imposta addizionale da versare; o
- (ii) l'aliquota dell'imposta addizionale applicata ad un residente in Italia, come determinato ai sensi dell'Articolo 4 della presente convenzione, supera il 35 per cento,

gli Stati contraenti si consultano tra loro al fine di modificare la Convenzione al fine di ristabilire l'equilibrio di benefici previsti dalla Convenzione.

9. Articoli 11 e 12

Resta inteso che se un accordo o una convenzione tra il Cile ed uno Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico entra in vigore dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e prevede che il Cile esenti gli interessi o i canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) provenienti dal Cile, o limiti l'imposta applicabile dal Cile su tali interessi o canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) ad un'aliquota inferiore a quella prevista dal paragrafo 2 dell'Articolo 11 o dal paragrafo 2 dell'Articolo 12 della Convenzione, tale esenzione o aliquota inferiore si applica automaticamente a interessi o canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) provenienti dal Cile ed il cui beneficiario effettivo è un residente dell'Italia, nonché a interessi o canoni provenienti dall'Italia ed il cui beneficiario effettivo è un residente del Cile, allo stesso modo in cui tale esenzione o tale aliquota inferiore fosse specificata in detti paragrafi. L'autorità competente cilena informa senza indugio l'autorità competente italiana che si sono verificate le condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.

10. Articolo 13

I fondi pensione di cui all'Articolo 13 sono quelli definiti ai fini dell'Articolo 4 della presente Convenzione.

11. Articolo 19

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19, le remunerazioni pagate a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi alle banche centrali di Italia (Banca d'Italia) e Cile (Banco Central) sono oggetto delle disposizioni in materia di funzioni pubbliche.

12. Articolo 22

Con riferimento al paragrafo 2 dell'Articolo 22, nel caso in cui l'Italia adotti una normativa nazionale che - in aggiunta o in sostituzione del regime di esenzione dei dividendi esistente al momento della firma della Convenzione - conceda un credito d'imposta estera diretta e indiretta, l'Italia deve consentire una deduzione dell'imposta sul reddito effettivamente pagata da una società distributrice dei dividendi che si riferisce agli utili con i quali tali dividendi siano pagati (imposta di prima categoria).

13. Articolo 27

a) L'espressione conclusiva del paragrafo 1 dell'Articolo 27, "la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione" è definita ai sensi delle procedure previste dalla legislazione nazionale e alla prassi amministrativa di ciascuno Stato contraente.

b) In relazione ai redditi ai sensi dell'articolo 10, il 25 per cento di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 27 non si applica nei confronti di tali pagamenti dal Cile, resta invece applicabile l'imposta supplementare dovuta in Cile, a condizione che l'imposta di prima categoria sia pienamente deducibile nel calcolo dell'importo dell'imposta supplementare.


14. Articolo 29

Ai fini dell'Articolo 29, paragrafo 2, fatte salve le informazioni che possono essere richieste dal contribuente per l'accertamento del diritto ai benefici della Convenzione, il certificato ufficiale rilasciato dall'autorità fiscale per avere diritto a un rimborso, a un'esenzione o all'applicazione di un'aliquota ridotta d'imposta sul reddito prevista dalla Convenzione comprende informazioni circa l'identità del contribuente, il periodo durante il quale il contribuente è un residente dello Stato contraente e certifica che il residente è soggetto a tassazione in detto Stato contraente (salvo quanto previsto nel presente Protocollo al numero 3).


IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Santiago, Repubblica del Cile, il giorno 23 ottobre dell'anno 2015, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, prevarrà il testo inglese

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Cile



CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Chile,
Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States)

Have agreed as follows:

CHAPTER I**SCOPE OF THE CONVENTION****Article 1****PERSONS COVERED**

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2**TAXES COVERED**

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivision or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amount of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in Chile, the taxes imposed under the Income Tax Act, “Ley sobre Impuesto a la Renta” (hereinafter referred to as “Chilean tax”); and

(b) in Italy,

(i) the personal income tax (l’imposta sul reddito delle persone fisiche);

(ii) the corporate income tax (l’imposta sul reddito delle società);

(iii) the regional tax on productive activities (l’imposta regionale sulle attività produttive);

whether or not they are collected by withholding at source (hereinafter referred to as “Italian Tax”.)

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall, at

the end of each year, notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
 - a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
 - b) the term "Chile" means the Republic of Chile and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Chile, in compliance with its legislation and in conformity with International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
 - c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Chile or Italy, as the context requires;
 - d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
 - e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 - f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
 - g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when such transport is solely between places in the other Contracting State;
 - h) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of Chile, the Minister of Finance, the Commissioner of the Revenue Service, or their authorised representatives, and
 - (ii) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance or its authorised representatives;
 - i) the term "national" means:

- (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
or
- (ii) any legal person, *partnership* or association constituted in accordance with the laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State, any political and administrative subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
- c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
- d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement having regard in particular to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of

such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Convention.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - a) a place of management;
 - b) a branch;
 - c) an office;
 - d) a factory;
 - e) a workshop; and
 - f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place relating to the exploration for or the exploitation of natural resources.
3. The term "permanent establishment" shall also include:
 - a) a building site or construction or installation project and the supervisory activities in connection therewith, but only if such building site, construction or activities last more than six months, and
 - b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other individuals engaged by the enterprise for such purpose where such activities continue within the country for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
 - c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities;

provided that such activity is of a preparatory or auxiliary character.

4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or

b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are

- a) in the name of the enterprise, or
- b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or
- c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6.

a) Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

b) For the purposes of this Article, a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's

shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. For the purposes of this Convention, the term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions necessary expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where
 - a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall, if it agrees that the adjustment made by the first mentioned State is justified both in principle and as regard the amount, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall only be made in accordance with the mutual agreement procedure in Article 24.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State. However, if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company that holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends, and

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends, in all other cases.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

The provisions of this paragraph shall not limit the application of the additional tax payable in Chile provided that the first category tax is fully creditable in computing the amount of additional tax.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being

debt claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent on the gross amount of the interest derived from:

(i) loans granted by banks and insurance companies;

(ii) bonds or securities that are regularly and substantially traded on a recognized securities market;

(iii) a sale on credit paid by the purchaser of machinery and equipment to a beneficial owner that is the seller of the machinery and equipment.

b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. The term "interest" as used in this Article means income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the laws of the State in which the income arises. Income from debt-claims that carry a right to participate in the debtor's

profits shall be regarded as interest under this Article if the contract by its character clearly evidences a loan at interest. The term interest shall not include income dealt with in Article 10.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the royalties for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment;

(b) 10 per cent of the gross amount of the royalties, in all other cases.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including software, films, tapes and other means of image or sound reproduction, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or

scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or from movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State, from the alienation of shares, comparable interests or other rights may be taxed in the other Contracting State if,

- a) the alienator at any time during the 365 days preceding such alienation owned, directly or indirectly, shares, comparable interests or other rights representing 20 per cent or more of the capital of a company that is a resident of the other Contracting State, or
- b) at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares, comparable interests or other rights derived more than 50 per cent of their value, directly or indirectly, from immovable property, as defined in Article 6, situated in that other State.

Any other gains derived by a resident of Contracting State from the alienation of shares, comparable interests or other rights may also be taxed in the other Contracting State but the tax so charged shall not exceed 16 percent of the amount of the gain.

Notwithstanding any other provision of this paragraph, gains derived by a pension fund that is a resident of a Contracting State from the alienation of shares, comparable interests or other rights shall be taxable only in that State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State:

- a) if he has a fixed base regularly available in the other Contracting State for purpose of performing the activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- b) if he is present in the other Contracting State for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from the activities performed in that other State may be taxed in that State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15**INCOME FROM EMPLOYMENT**

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if:

- a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
- b) the remuneration is paid by, or on behalf of, a person being an employer who is not a resident of the other State, and
- c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base that the person has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic shall be taxable only in that State.

4. Severance payments shall only be taxed in the Contracting State where the person resided during the employment, unless the other Contracting State, where the employment was exercised, had taxing rights in accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 15. In this case, any such severance payment shall be allocated on a pro-rated basis to the Contracting State where the employment was exercised during the period for which the severance payment is paid.

Article 16**DIRECTORS' FEES**

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17**ARTISTES AND SPORTSMEN**

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or

television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 18

PENSIONS

1. Pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Other similar remuneration means payments out of a pension fund or pension scheme in which individuals may participate in order to secure retirement benefits, where such fund or scheme is regulated in accordance with the laws of that Contracting State and recognized as such for tax purposes.

2. Alimony and other maintenance payments paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. However, any alimony or other maintenance payments paid by a resident of one of the Contracting States to a resident of the other Contracting State, shall, to the extent it is not allowable as a relief to the payer or excluded from taxpayer's tax base, be taxable only in the first-mentioned State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20**STUDENTS**

1. Payments which a student or business apprentice who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.

Article 21**OTHER INCOME**

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if such income is derived by a resident of a Contracting State from sources in the other Contracting State, such income may also be taxed in the State in which it arises and according to the law of that State.
4. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 are derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such a case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

CHAPTER IV**METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION****Article 22****ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION**

1. In the case of Chile, double taxation shall be avoided as follows:
residents in Chile, obtaining income which may, in accordance with the provisions of this Convention be subject to taxation in Italy, may credit the tax so paid against any

Chilean tax payable in respect of the same income, subject to the applicable provisions of the law of Chile. This paragraph shall apply to all income referred to in this Convention;

2. In the case of Italy, double taxation shall be avoided as follows:

residents of Italy deriving items of income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Chile, may include such items of income in the tax base upon which taxes are imposed in Italy, subject to the applicable provisions of the Italian law.

In such a case, Italy shall allow as a deduction from the tax so computed the income taxes paid in Chile but the deduction shall not exceed the proportion of the Italian tax attributable to such items of income that such items bear to the entire income.

No deduction will, however, be allowed in cases where, in accordance with Italian laws the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, whether at the request of the recipient or otherwise.

In the case of a dividend paid by a company which is a resident of Chile to a company which is resident of Italy, the tax creditable, in accordance with and under the conditions set in Article 10 and in accordance with the Italian law, shall be the amount of the additional tax paid in Chile after that the first category tax has been deducted when determining the amount of the additional tax.

3. Where, in accordance with any provision of the Convention, income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, that State may nevertheless, in calculating the amount of tax on other income, take into account the exempted income.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 23

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities that it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 6 of Article 11, paragraph 6 of Article 12, or paragraph 4 of Article 21, apply, interest, royalties and other reimbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Companies of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar companies of the first mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes that are subject of this Convention.

Article 24

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by a mutual agreement procedure with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement procedure any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs and may develop appropriate bilateral procedures, conditions and methods for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in the preceding paragraphs of this Article.

5. Where:

a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State,

any unresolved issues arising from the case may be submitted to arbitration if the person so requests and the competent authorities of the Contracting States so agree. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State.

Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

Article 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 26

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 27

ENTITLEMENT TO BENEFITS

1. Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

2. Where an enterprise of a Contracting State derives income from the other Contracting State, and the first-mentioned Contracting State treats that income as attributable to a permanent establishment situated outside of that Contracting State, the tax benefits that otherwise would apply under the other provisions of this Convention shall not apply to that income if:

a) the profits of that permanent establishment are subject to a combined aggregate effective rate of tax in the first-mentioned Contracting State and the state in which the

permanent establishment is situated of less than 60 percent of the general rate of company tax applicable in the first-mentioned Contracting State; or

b) the permanent establishment is situated in a third state that does not have a comprehensive income tax treaty in force with the Contracting State from which the benefits of this Convention are being claimed, unless the first-mentioned Contracting State includes the income attributable to the permanent establishment in its tax base.

Any dividends, interest or royalties to which the provisions of this paragraph apply shall remain taxable in the other Contracting State at a rate that shall not exceed 25 per cent of the gross amount thereof. Any other income to which the provisions of this paragraph apply shall be taxed in accordance with the domestic law of the other Contracting State, notwithstanding any other provision of this Convention. However, if a resident of a Contracting State is denied the benefits of this Convention pursuant to this paragraph, the competent authority of the other Contracting State may, nevertheless, grant the benefits of this Convention with respect to a specific item of income, if such grant of benefits is justified in light of the reasons such resident did not satisfy the requirements of this paragraph.

Article 28

MISCELLANEOUS RULES

1. In relation to the investment accounts or funds (“collective investment vehicles”) established in a Contracting State, which do not meet the definition given in paragraph 1 of Article 4, the provisions of this Convention shall not be interpreted to restrict the imposition of tax, in either of the Contracting States according to its internal law, on the remittances made by such investment accounts or funds, as well as on the income derived from the redemption or alienation of the quotas held by the participants in such investment accounts or funds.

2. For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of this Convention may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 3 of Article 24 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States.

3. Nothing in this Convention shall affect the application of the existing provisions of the Chilean legislation DL 600 (Foreign Investment Statute) as they are in force at the time of signature of this Convention and as they may be amended from time to time without changing the general principle thereof.

4. Nothing in this Convention shall affect the taxation in Chile of a resident in Italy in respect of profits attributable to a permanent establishment situated in Chile, under both

the first category tax and the additional tax but only as long as the first category tax is fully deductible in computing the additional tax.

5. Contributions to a pension scheme established in and recognised for tax purposes in a Contracting State that are made by or on behalf of an individual who renders services in the other Contracting State shall, for the purposes of determining the individual's tax payable and the profits of an enterprise which may be taxed in that State, be treated in that State in the same way and subject to the same conditions and limitations as contributions made to a pension scheme that is recognised for tax purposes in that State, provided that:

- a) the individual was not a resident of that State, and was participating in the pension scheme, immediately before beginning to provide services in that State, and
- b) the pension scheme is accepted by the competent authority of that State as generally corresponding to a pension scheme recognised as such for tax purposes by that State.

For the purposes of this paragraph:

- i) the term "a pension scheme" means an arrangement in which the individual participates in order to secure retirement benefits payable in respect of the services referred to in this paragraph and
- ii) a pension scheme is recognised for tax purposes in a State if the contributions to the scheme would qualify for tax relief in that State.

The benefits granted under this paragraph shall not exceed the benefits that would be allowed by the other State to its residents for contributions to, or benefits otherwise accrued under a pension scheme recognized for tax purposes by that State.

Article 29

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State shall, at the request of the taxpayer, be refunded to the extent that the right to levy the taxes is limited by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, which shall be made within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to make the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the benefits provided for by the Convention.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be construed to prevent the competent authorities of the Contracting States from establishing other modes of application of the benefits provided for by the Convention.

CHAPTER VI**FINAL PROVISIONS****Article 30****ENTRY INTO FORCE**

1. Each of the Contracting States shall notify the other through diplomatic channels of the completion of the domestic procedures required by law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications.

2. The provisions of this Convention shall have effect:

a) in Chile, in respect of taxes on income obtained and amounts paid, credited to an account, put at the disposal or accounted as an expense, on or after the first day of January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force; and

b) in Italy,

(i) in respect of taxes withheld at the source, on the amounts derived on or after the first January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income, on the taxes relating to the taxable years on or after the first January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force.

Article 31**TERMINATION**

1. This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force.

2. In such event, the Convention shall cease to have effect:

a) in Chile, in respect of taxes on income obtained and amounts paid, credited to an account, put at the disposal or accounted as an expense, on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given; and

b) in Italy,

(i) in respect of taxes withheld at the source, on the amounts derived on or after the first January in the calendar year next following that in which the notice is given;

(ii) in respect of other taxes on income, on the taxes relating to the taxable years on or after the first January of the calendar year next following that in which the notice is given.

3. With respect to provisions not covered in subparagraphs a) or b) of paragraph 2, this Convention shall cease to have effect on the first day of January of the calendar year next following that in which the notice is given. Requests for information received before the date on which the notice of termination is given shall be dealt with in accordance with the provisions of this Convention. The Contracting States shall remain bound by the confidentiality duties provided for in Article 25 with respect to any information obtained under this Convention.

IN WITNESS WHEREOF the signatories, duly authorised to that effect, have signed this Convention.

DONE in duplicate at on, in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.



FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF CHILE



PROTOCOL TO THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

On signing the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Chile for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of tax evasion and avoidance, the signatories have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention.

1. In general

a) It is understood that if, after the date in which the Convention enters into force, either Contracting State introduces a tax on capital under its domestic law, the Contracting States will enter into negotiations with a view to concluding a Protocol to amend the Convention by extending its scope to include any tax on capital so introduced.

b) When a reference in this Convention is made to specific domestic legislation, such reference shall include any amendments, modifications or substitutions, as communicated between the competent authorities.

c) Considering that the main aim of the Convention is to avoid international double taxation, the Contracting States agree that, in the event the provisions of the Convention are used in such a manner as to provide benefits not contemplated or not intended, the competent authorities of the Contracting States shall, under the mutual agreement procedure of Article 24, recommend specific amendments to be made to the Convention. The Contracting States further agree that any such recommendation will be considered and discussed in an expeditious manner with a view to amending the Convention, where necessary.

2. Article 3

As for the competent authority of Italy in paragraph 1, h), ii) of Article 3 of the Convention, the Revenue Agency and the *Guardia di Finanza* are the authorized representatives of the Ministry of Economy and Finance for the Exchange of Information.

3. Article 4

The term "resident of a Contracting State" includes a regulated pension fund which is established in a Contracting State primarily for the benefit of residents of that State, which shall be treated as the beneficial owner of the income it receives, notwithstanding that all or part of its income or gains may be exempt from tax under the domestic law of that State. For the purposes of this Convention the term "regulated pension fund" means, in the case of Italy a pension fund supervised by the *Commissione di vigilanza sui fondi pensione- COVIP* and in the case of Chile a pension fund supervised by *Superintendencia de Pensiones*.

4. Article 5

For the purposes of computing the time limits in paragraph 3 of Article 5, activities carried on by an enterprise associated with another enterprise within the meaning of Article 9 of this Convention shall be aggregated with the period during which activities are carried on by the enterprise if the activities of the associated enterprises are connected.

With reference to paragraph 6 of Article 5, it is understood that where the commercial or financial conditions made or imposed between the agent and the enterprise differ from those which would be made between independent persons, such agent will not be considered an agent of independent status within the meaning of paragraph 6 of Article 5.

5. Article 7

With reference to Article 7, where an enterprise of a Contracting State which has carried on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, receives, after it has ceased to carry on business as aforesaid, profits attributable to that permanent establishment, such profits may be taxed in that other State in accordance with the principles laid down in Article 7.

6. Article 7

With reference to paragraph 3 of Article 7, the term “expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment” means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.

7. Article 8

With reference to Article 8, profits from the operation in international traffic of ships or aircraft shall include:

- a) profits derived from the rental on a bare boat basis of ships or aircraft used in international traffic;
- b) profits derived from the use or rental of containers,

if such profits are incidental to the other profits from the operation of ships or aircraft in international traffic.

8. Article 10

With reference to Article 10, it is agreed that, in relation to the application of the additional tax under the provisions of the laws of Chile, should:

- (i) the first category tax cease to be fully deductible in determining the amount of additional tax to be paid; or
- (ii) the rate of additional tax imposed with respect to a resident of Italy, as determined under the provisions of Article 4 of this Convention, exceed 35 per cent,

the Contracting States shall consult with each other with a view to amending the Convention in order to re-establish the balance of benefits under the Convention.

9. Articles 11 and 12

It is understood that if an agreement or convention between Chile and a member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development enters into force after the date of entry into force of this Convention and provides that Chile shall exempt interest or royalties (both in general and in respect of specific categories of interest or royalties) arising in Chile, or limit the tax applicable by Chile on such interest or royalties (both in general and in respect of specific categories of interest or royalties) to a rate lower than that provided for in paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2 of Article 12 of the Convention, such exemption or lower rate shall apply automatically to interest or royalties (both in general and in respect of specific categories of interest or royalties) arising in Chile and beneficially owned by a resident of Italy, as well as to interest or royalties arising in Italy and beneficially owned by a resident of Chile, in the same manner as if such exemption or such lower rate were specified in those paragraphs. The competent authority of Chile shall without delay inform the competent authority of Italy that the conditions for the application of this paragraph have been met.

10. Article 13

Pension funds referred to in Article 13 are those defined for purposes of Article 4 of this Convention.

11. Article 19

With reference to paragraph 1 and 2 of Article 19, remuneration paid to an individual in respect of services rendered to the Central Banks of Italy (Banca d'Italia) and Chile (Banco Central) is covered by the provisions concerning government service.

12. Article 22

With reference to paragraph 2 of Article 22, in case Italy will adopt a domestic legislation which - in addition to or in substitution of the system of dividend exemption existing at the time of the signature of the Convention - grants direct and indirect foreign tax credit, Italy shall allow a deduction of the income tax effectively paid by a company distributing the dividends which relates to the profits out of which such dividends are paid (first category tax).

13. Article 27

- a) The conclusion in paragraph 1 of Article 27, "granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention", shall be established according to the procedures provided for by the domestic law and administrative practice of each Contracting State.
- b) In relation to income under Article 10, the 25 per cent in paragraph 2 of Article 27 shall not apply with respect of such payments from Chile, instead the additional tax payable in Chile shall be applicable, provided that the first category tax is fully creditable in computing the amount of additional tax.


14. Article 29

For purposes of Article 29 paragraph 2, without prejudice to information that may be requested from the taxpayer to ascertain the entitlement to the benefits of the Convention, the official certificate issued by the tax authority for being entitled to a refund, exemption, or application of a reduced tax rate on income provided for in the Convention shall include information as to the identity of the taxpayer, the period for which the taxpayer is a resident of the Contracting State and certify that the resident is liable to tax in that Contracting State (except as provided for in this Protocol under number 3).


IN WITNESS WHEREOF the signatories, duly authorised to that effect, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at on, in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC**



**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF CHILE**



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0040830